



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 1073 DEL 21 SET. 2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina del
"Trattamento di trasferta" del personale dipendente.

Ufficio proponente: Area Risorse Umane
Responsabile del procedimento: dr. Piero Canino
Funzionario competente:

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- ✓ il D.L. 31.5.2010, n. 78 "Interventi urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 30.7.2010, n. 122 – art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", commi 12 e 20;
- ✓ la L. 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" – art. 12;
- ✓ la L. 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" – art. 9;
- ✓ i CC.NN.L. del Personale del Comparto e della dirigenza Medica Veterinaria e SPTA che disciplinano l'istituto;
- ✓ la Circolare del ministero del Tesoro n. 36 del 22/10/2010;

PREMESSO che:

- con la Legge n. 122/2010, sono state introdotte importanti disposizioni e limitazioni in merito alle spese per trasferte sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni;
- in particolare, l'art. 6 prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto gli artt. 15 della L. n. 836/73 e 8 della L. n. 417/78 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs n. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";
- ai sensi e per gli effetti della citata norma, per il personale contrattualizzato – tra il quale rientra quello delle Aziende Sanitarie – sono state disapplicate le disposizioni normative che prevedevano il diritto al rimborso delle spese, per l'utilizzo del mezzo proprio, per esigenze di servizio nei casi in cui le località da raggiungere non fossero servite da mezzi pubblici o l'orario dei servizi di linea fosse inconciliabile con lo svolgimento della missione;
- le disposizioni contenute nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 "non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del S.S.N., per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica", ai sensi del c. 20 del medesimo articolo;
- la Regione Lombardia si è espressa in merito all'argomento con le note del 28.01.2011 prot. 2825 e del 18.04.2011 prot. 12013;
- con la Circolare n. 36 del 22/10/2010, il Ministero del tesoro dell'economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010;
- la Corte dei Conti (deliberazione 5/4/2011 n. 21) dopo diverse decisioni contrastanti sull'argomento ha espresso il seguente parere: "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, c. 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, il dipendente che svolge funzioni ispettive e comunque in missione, nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa, mentre non gli può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedente stabilita dall'art. 8 L. 417/88, anche nell'ipotesi che tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. L'Amministrazione non può reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base del disapplicato art 8 della L. 417/88. Tale modo di operare, infatti costituirebbe una chiara elusione del dettato e della "ratio" del disposto dell'art. 6 c. 12 D.L. 78/2010. E' comunque possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dallo stesso sostenuti, che, però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi

di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

- le modifiche legislative intervenute rendono necessaria la razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle vetture di servizio e l'adozione di misure organizzative dirette a consentire una gestione razionale delle risorse disponibili;
- nelle more dell'attività di razionalizzazione, l'applicazione rigorosa del limite del ricorso al mezzo pubblico comporterebbe un blocco delle attività nei Comuni non serviti da mezzi pubblici, nonché in quelli i cui tempi di trasferta utilizzando i mezzi pubblici determinerebbe un incremento delle ore retribuite ma non lavorate dai dipendenti, in quanto utilizzate per i soli spostamenti;
- la stessa Corte dei Conti ha inoltre osservato come, ritenuto ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio, la valutazione in ordine alla convenienza circa l'utilizzo dello stesso non può portare ad una traslazione del costo a carico del dipendente con conseguente indebito arricchimento per l'Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica, si impone la necessità di adottare un atto regolamentare che, disciplinando la materia, ha lo scopo di bilanciare l'obiettivo del risparmio con la necessità di assicurare in via prioritaria i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria senza alcun pregiudizio per l'utenza e per i dipendenti dell'ASL di Bergamo;

VISTO il documento concernente la regolamentazione dell'istituto della “trasferta” del personale dipendente dell'Asl di Bergamo;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato oggetto di concertazione in occasione di incontri con tutte le aree negoziabili, che hanno espresso sostanziale adesione, come risulta dagli atti e dai verbali agli atti relativi;

DATO ATTO che:

- la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale, ciascuno per la rispettiva competenza

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il Regolamento Aziendale per la disciplina del “Trattamento di trasferta” del personale dipendente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono stati quantificati in via preventiva in sede di Budget;
3. di demandare all'Area Risorse Umane gli adempimenti relativi alla pubblicizzazione del regolamento adottato;
4. di trasmettere copia della presente delibera, per la dovuta competenza, al Collegio dei Revisori.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara Azzi



Allegato: Regolamento aziendale per la disciplina del “Trattamento di trasferta” del personale dipendente A.S.L. Bergamo

pagina bianca annullata